

LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1978, N. 23

Autorizzazione alla cessione a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano di quote di partecipazione della Regione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige¹

Art. 1

(1) Alla costituzione dei fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e dell'annessa Sezione per il credito agrario di miglioramento possono partecipare anche le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2 (*omissis*)²

Art. 3

(1) È autorizzata la cessione al valore nominale di quote di partecipazione di proprietà regionale del fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e di quello dell'annessa Sezione per il credito agrario di miglioramento, per un massimo di lire 1.730 milioni, rispettivamente di lire 430 milioni, a favore di ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

¹ In B.U. 28 novembre 1978, n. 60.

² Riportato in nota alla l.r. 17 settembre 1952, n. 36.

Art. 4

(1) Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge si provvede con il ricavato delle cessioni autorizzate dall'articolo 3.³

³ L'art. 2 della l.r. 31 luglio 1980, n. 11 (recante "Autorizzazione alla ulteriore sottoscrizione ed alla cessione a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano di quote di partecipazione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige", in B.U. 5 agosto 1980, n. 41) stabilisce:

“È autorizzata la cessione al valore nominale di quote di partecipazione di proprietà regionale del fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e di quello dell'annessa Sezione per il credito agrario di miglioramento, per un massimo di lire 385 milioni, rispettivamente di lire 95 milioni, a favore di ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano”.